

Regolamento
Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 80 del 24/07/2025

Premessa

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti, i criteri e le modalità di selezione delle domande di assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti che si trovino a vivere contestualmente in condizioni di grave disagio sociale o socio-sanitario ed abitativo.

Si intende per emergenza abitativa una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o il nucleo familiare. Nel disagio abitativo sono riconducibili nuovi soggetti che non trovano risposta ai loro problemi abitativi né attraverso il mercato alloggiativo, né attraverso l'intervento pubblico in quanto non rientrano nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica; si tratta, in particolare, di pensionati, giovani coppie, soggetti vulnerabili, famiglie monoreddito provenienti in parte da nuove marginalità e in parte dal processo di scomposizione dei nuclei familiari.

Si intende per grave disagio sociale o socio-sanitario una condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio o emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici.

Art. 1

Oggetto

1. Gli alloggi di emergenza sociale sono considerati come alloggi procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica.
2. Gli alloggi di emergenza sociale sono concessi temporaneamente in attesa che gli assegnatari superino la fase di emergenza e reperiscano una diversa sistemazione abitativa.
3. Gli interventi per emergenza abitativa, come successivamente disciplinati, hanno durata massima pari al tempo strettamente indispensabile a fronteggiare l'emergenza e comunque non possono protrarsi oltre i 24 mesi, fatti salvi i casi in cui alla verifica persista la situazione emergenziale dei fruitori non per responsabilità degli stessi.
4. La assegnazione temporanea degli alloggi è disposta attraverso atto dirigenziale e può essere in uso esclusivo del nucleo familiare o in coabitazione con altri nuclei nella forma del gruppo appartamento.

Art. 2

Obiettivi

Prevenire l'emarginazione e favorire interventi che superino le modalità assistenziali.
Garantire il raggiungimento di una migliore qualità della vita attraverso il superamento dello stato di disagio socio-economico e abitativo.

Art. 3

Destinatari

Possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di

emergenza sociale, soggetti e/o nuclei residenti nel Comune di Ancona che alla data di presentazione della domanda si trovino a vivere nelle condizioni definite in premessa.

Art. 4

Requisiti

1. Gli alloggi di emergenza sociale possono essere assegnati temporaneamente a cittadini di cui all'art. 3 del presente regolamento in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere residente nel Comune di Ancona;
- b. essere cittadino italiano o cittadino appartenente agli Stati dell'Unione Europea o cittadino extracomunitario con documento di regolare soggiorno in Italia in corso di validità;
- c. non essere titolari (da parte di tutti i componenti del nucleo) di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o godimento su una abitazione ovunque ubicata;
- d. essere in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso e volto al raggiungimento dell'autonomia e/o aver fruito di interventi socio-assistenziali volti al contrasto del disagio abitativo. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente;
- e. non essere in grado di reperire una autonoma sistemazione abitativa, come da documentazione prodotta e conservata agli atti o come certificato dal Servizio pubblico, ovvero non avere disponibilità di un alloggio a seguito di sfratto esecutivo in atto, ordinanza di sgombero per tutela della salute o grave pericolo di incolumità sia pubblica che personale o essere sottoposti a sfratto per morosità incolpevole così come definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 e eventuali s.m.i. (per morosità incolpevole si intende *“la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”* e ogni altro provvedimento giudiziario equivalente);
- f. avere un reddito ISEE del nucleo familiare, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 non superiore all'importo annuale di un assegno sociale e mezzo INPS, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di ridefinirlo con proprio atto deliberativo. È possibile derogare ove: il nucleo dimostri che, dal momento della dichiarazione:

- le condizioni reddituali e patrimoniali sono mutate sostanzialmente;
- il tenore di vita della famiglia non corrisponda al reddito del nucleo.

2. I requisiti sopra elencati devono essere presenti al momento della assegnazione temporanea e devono permanere per tutta la sua durata. Al fine di accertare il mantenimento dei requisiti, l'assegnatario è tenuto ad aggiornare annualmente la situazione socio-economica del nucleo. Il venir meno dei requisiti comporta la revoca della assegnazione.

3. I servizi che hanno in carico l'adulto singolo con minore/i e/o l'adulto istituzionalizzato e/o incluso in specifico progetto socio-riabilitativo, e/o ospite di struttura di accoglienza con problemi sociali documentati possono supportare la richiesta come progetto di sgancio e di autonomia quando:

- la collocazione è avvenuta su istanza del Servizio pubblico e l'Ente garantisce in tutto o in parte il pagamento della retta o i costi per l'accoglienza;
- è già stato costruito e condiviso un progetto socio-educativo volto a rendere le persone autonome e la risorsa “casa” rappresenta la possibilità di passare da una soluzione residenziale (struttura di accoglienza, comunità, ecc...) ad una condizione di autosufficienza.

4. Per godere del beneficio, il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare dovranno aderire ad un progetto di attivazione sociale che prevede un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i componenti il nucleo.

Il beneficio viene revocato qualora singole persone e/o nuclei non abbiano mantenuto gli impegni assunti e non abbiano rispettato i progetti condivisi con i servizi. A tale scopo, il Servizio pubblico, con cadenza annuale, dovrà attestare l'adesione al progetto di attivazione sociale.

Art. 5

Contenuto e presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Comune di Ancona, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da tutta la documentazione necessaria per l'attribuzione dei punteggi, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Ancona o trasmessa tramite pec o altre forme di identità digitale che potranno essere individuate dall'Amministrazione.
2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni ove ciò sia consentito dalle vigenti normative. Qualora le istanze siano mancanti in tutto o in parte delle dichiarazioni attestanti i requisiti di accesso, saranno valutate inammissibili. La mancata presentazione della documentazione o la presentazione di documentazione incompleta, non attinente al punteggio richiesto, comporta la mancata attribuzione del punteggio stesso.
3. La domanda dovrà essere integrata da una relazione redatta da uno dei Servizi pubblici a ciò deputato, contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione del bisogno abitativo e sociale e/o sociosanitario. Costituiscono oggetto della valutazione sociale e /o socio-sanitaria:
 - a) la condizione personale, sociale, sanitaria dell'interessato, nonché il rapporto con i servizi;
 - b) la situazione familiare e della rete parentale;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa e la capacità economica del richiedente e del suo nucleo familiare, aggiornate al momento della presentazione della domanda;
 - e) la disponibilità di aderire al progetto concordato.
4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Il Comune procede attraverso gli uffici competenti all'istruttoria delle domande presentate dal richiedente verificandone la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato o del tutore/curatore/amministratore di sostegno, nonché documentate o accertate d'ufficio.
2. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dall'art. 4 (comma 1 lettera e) del presente Regolamento.
3. La graduatoria sarà aggiornata semestralmente in relazione ai punteggi di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Sarà cura dell'interessato aggiornare la propria situazione.

Art. 7

Commissione Comunale

La Commissione ha funzioni di verifica circa il possesso dei requisiti per l'assegnazione dei benefici descritti nel presente regolamento ed opera avvalendosi degli elementi predisposti dall'Ufficio competente, sulla base della documentazione presentata dai cittadini interessati all'emergenza socio-abitativa e su ogni altro elemento informativo agli atti degli uffici comunali utile alla valutazione dell'istanza ai fini del punteggio.

La Commissione preposta alla valutazione delle domande è così formata:

- Dirigente Servizio Politiche Educative, Scolastiche, Sociali e Coordinamento ATS 11 o suo delegato;
- Dipendente dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio con funzioni di componente la commissione;
- Dipendente del Servizio Politiche Educative, Scolastiche, Sociali e Coordinamento ATS 11 con funzioni di componente la commissione;
- Dipendente del Servizio Politiche Educative, Scolastiche, Sociali e Coordinamento

ATS 11 con funzione di segretario e istruttoria delle domande.

Art. 8 **Graduatoria**

La Commissione provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri, fatto salvo il requisito economico di cui all'art. 4:

Condizioni sociali e/o socio-sanitarie:

- a.1 ISEE fino ad € 2.500: punti 8
ISEE da € 2.500,01 fino a € 5.500: punti 5
ISEE da € 5.500,01 a € 10.000: punti 3
ISEE oltre € 10.000: punti 0
- a.2 genitore solo con uno o più figli minori: punti 5*;
- a.3 nucleo familiare con uno o più figli minori: punti 3*;
- a.4 soggetto con invalidità civile riconosciuta pari o superiore ai 2/3 o L.104/92: punti 3**
- a.5 soggetto con grave patologia certificata dal Servizio pubblico comportante invalidità permanente: punti 2**
- a.6 anziani ultrasessantacinquenni soli o con coniuge, senza figli: punti 3
- a.7 residenza continuativa nel comune di Ancona: punti 0,50 per ogni anno fino ad un massimo di punti 4

*i punteggi a.2 e a.3 non sono tra loro cumulabili

**i punteggi a.3 e a.4 non sono tra loro cumulabili

Condizioni abitative:

- b.1 nuclei familiari o singoli soggetti che vivono in co-housing o in strutture di accoglienza individuate dai servizi sociali a seguito di emergenza abitativa per almeno 6 mesi: punti 10***
- b.2 nuclei o soggetti che non possono co-abitare a seguito di patologie certificate da un servizio pubblico: punti 9***
- b.3 progetto di sgancio e autonomia a favore di nuclei familiari e/o soggetti fragili di cui al comma 3, art.4: punti 8***

***I punteggi b.1, b.2 e b.3 non sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio si considerano nell'ordine le seguenti priorità:

- a) soggetti/nuclei che coabitano da più di sei mesi (dando la precedenza a chi coabita da più tempo);
- b) persone che per patologie certificate da una struttura pubblica non possono coabitare;
- c) persone/nuclei con progetto di sgancio
- d) minor reddito

Qualora vi sia ulteriore parità fra i concorrenti si procede mediante sorteggio.

Art. 9 **Controlli**

Le domande presentate sono soggette a controllo. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione comunale procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Fermo restando che le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sono puniti

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione comunale emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici.

L'Amministrazione comunale, avvalendosi dell'ausilio dei servizi competenti, verificherà con cadenza annuale la sussistenza dei requisiti.

Art. 10

Gestione della graduatoria

La graduatoria trimestrale di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene resa nota sul sito internet del Comune www.comune.ancona.gov.it che, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, rimane ad uso esclusivo dell'Ente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente regolamento.

1. I diretti interessati potranno presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni dalla suddetta pubblicazione sul sito internet; non saranno prese in considerazione osservazioni pervenute oltre tale termine.

2. La graduatoria rimane aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande e delle integrazioni alle stesse già presentate o sulle eventuali osservazioni che saranno prese in esame per la graduatoria successiva.

Le domande che verranno accolte, ma non soddisfatte per mancanza di alloggi disponibili, saranno inserite nella graduatoria successiva permanendo i requisiti e i criteri di punteggio. Gli aspiranti assegnatari dovranno rinnovare la domanda annualmente, pena la decadenza dalla graduatoria.

Art. 11

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il Comune prima dell'assegnazione accerterà la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. In caso di assegnazione in coabitazione con altri nuclei nella forma del gruppo appartamento (art. 1 comma 4 del presente Regolamento) l'abbinamento è valutato dal Servizio Sociale e/o Sanitario. Più persone che convivono nello stesso alloggio, ma che non sono legate da vincoli di parentela, affinità o da vincoli affettivi, possono costituire nuclei familiari separati.

3. In presenza di problematiche socio-sanitarie, la assegnazione è subordinata al parere favorevole del Servizio Sociale e/o Sanitario che ha in carico il soggetto e/o nucleo familiare richiedente.

Art.12

Assegnazione

1. In caso di mancata presentazione alla convocazione per l'assegnazione dell'alloggio senza giustificato motivo da comunicare nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, si procede alla cancellazione dalla graduatoria.

2. L'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento è incompatibile con l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R. 36/2005 e s.m.i..

3. Considerato il carattere temporaneo dell'assegnazione, ad eccezione di sopravvenuti e documentati motivi di salute e per motivi di sicurezza pubblica da determinare con apposito atto del Dirigente, non sono possibili cambi alloggio.

4. In caso di decesso, trasferimento, allontanamento o altro dell'assegnatario, il coniuge, i figli, il convivente more uxorio, altri componenti presenti nel nucleo al momento dell'assegnazione e iscritti da almeno due anni nella famiglia anagrafica, possono richiedere il subentro nella assegnazione tramite istanza scritta che sarà soggetta a valutazione da parte della Commissione Comunale che valuterà il possesso dei requisiti. Non hanno titolo a subentrare coloro che non si trovano nelle condizioni di cui al presente comma.

5. La rinuncia o il rifiuto all'assegnazione di un alloggio deve essere esercitata in forma scritta e motivata. In caso di seconda rinuncia o rifiuto all'assegnazione dell'alloggio, il beneficiario verrà escluso dalla graduatoria e non potrà presentare domanda per un anno.

Art. 13

Modalità e condizioni per l'assegnazione

1. L'alloggio è assegnato tenendo conto delle caratteristiche degli immobili disponibili e della tipologia del/i nucleo/i familiare/i.
2. La assegnazione dell'alloggio ha la durata strettamente necessaria per far fronte alle condizioni di emergenza abitativa e comunque non oltre i due anni.
Ogni nucleo è tenuto ad impegnarsi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel progetto individualizzato e nel reperire una soluzione abitativa idonea alle proprie esigenze.
3. L'efficacia della assegnazione è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario dell'apposito "impegno" che definisce gli obblighi del beneficiario, le modalità e le condizioni della assegnazione, nonché l'eventuale risoluzione.
4. L'assegnatario deve risiedere e occupare stabilmente l'alloggio, pena la decadenza e la conseguente revoca. Fanno eccezione le assenze per giustificato motivo, preventivamente comunicate al Servizio competente (es. ricoveri ospedalieri, inserimenti in strutture socio- sanitarie, ecc...).
5. L'alloggio deve essere utilizzato esclusivamente dal nucleo beneficiario, la cui composizione è riportata nell'atto di assegnazione. Non sono ammesse variazioni del nucleo familiare in aumento, non riconducibili a nascite, matrimonio o unione civile (L. 76/2016), né possono essere ospitate terze persone, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, pena la decadenza e seguente revoca della assegnazione.
6. Ogni variazione del nucleo familiare e delle condizioni economico-sociali del nucleo stesso intervenute successivamente alla assegnazione dell'alloggio, deve essere tempestivamente comunicata pena la decadenza e la conseguente revoca dalla assegnazione di alloggio. A tal fine sono effettuati dagli uffici competenti controlli a campione e controlli mirati volti a rilevare le irregolarità.
7. L'assegnatario di un alloggio di emergenza sociale ha l'obbligo di presentare domanda al primo bando di Edilizia Residenziale Pubblica emanato successivamente all'assegnazione dell'alloggio di emergenza sociale in base a quanto disposto dal presente Regolamento. L'obbligo permane per ogni bando di Edilizia Residenziale Pubblica. La mancata presentazione della domanda per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica costituisce causa di decadenza e revoca.
8. L'assegnatario ha l'obbligo di accettare qualsiasi alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica appropriato secondo i criteri definiti dalla legge regionale n. 36/2005 venga proposto, pena la decadenza e la revoca dell'assegnazione.
9. Al momento del rilascio dell'immobile viene redatto e controfirmato apposito "verbale di rilascio" dell'immobile.
10. L'assegnatario risponde di danni causati all'alloggio non dovuti al normale deterioramento d'uso e deve altresì provvedere al pagamento dei danni che dovessero derivare all'alloggio ed alle cose comuni da incuria, uso incauto, cattiva manutenzione.

Art. 14

Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare le norme del vivere civile e della normale convivenza, pena la revoca della assegnazione.
2. Tutti i componenti del nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli Enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle utenze, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.

3. L'impossibilità di provvedere al pagamento delle spese di cui al comma 2, attestata e documentata dai servizi competenti, anche in collaborazione con altri uffici, sarà valutata dal Dirigente del Servizio comunale competente che emanerà apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza.

4. L'Amministrazione ha diritto di effettuare sopralluoghi in tutti i locali dell'alloggio, attraverso suoi dipendenti e/o incaricati, per verificare lo stato di conservazione e/o manutenzione dell'immobile. In caso di diniego immotivato al momento della richiesta di accesso, l'Ufficio competente potrà richiedere, ove lo ritenga necessario, l'intervento della Polizia Locale o, più in generale, delle Forze dell'ordine.

Art. 15 ***Decadenza***

La decadenza dall'assegnazione viene disposta mediante atto del Dirigente e notificata all'interessato nei casi in cui il beneficiario:

- a. abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- b. non sia più in possesso dei requisiti previsti del presente regolamento, verificati annualmente come all'art. 9 del presente Regolamento;
- c. abbia ceduto in tutto o in parte l'immobile assegnatogli;
- d. non si presenti alla convocazione per l'assegnazione dell'alloggio senza giustificato motivo da comunicare nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- e. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato per un periodo superiore a 3 mesi continuativi senza giustificato motivo comunicato preventivamente al Servizio competente ovvero non lo abbia occupato stabilmente entro il termine di 30 giorni dalla consegna;
- f. ne muti la destinazione d'uso;
- g. abbia concesso ospitalità, senza autorizzazione, a terze persone anche se legate da vincoli di parentela;
- h. abbia espresso rinuncia o rifiuto dell'alloggio senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
- i. non abbia presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 13, comma 7);
- j. non abbia accettato l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; -
- k. ponga in essere comportamenti sconvenienti e/o incompatibili con la civile convivenza;
- l. abbia prodotto danni all'immobile o ai beni in esso contenuti;
- m. abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

l'assegnazione è sempre revocabile, per esigenze di pubblico interesse, con atto motivato del Dirigente comunale.

Art. 16 ***Revoca***

In tutti i casi di cui all'art. 15 si procederà alla revoca dell'assegnazione con apposito atto del Dirigente comunale.

Art. 17 ***Procedimento di rilascio coattivo***

1. Accertamento e Provvedimento di Decadenza

Nei casi di cui agli artt. 15 e 16, il Dirigente del Settore competente, accertata la sussistenza di una o più delle cause di decadenza d'ufficio sulla base di relazioni del Servizio Sociale o verbali delle Forze dell'Ordine o ancora altre prove documentali, adotta, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990, un provvedimento motivato di decadenza dal progetto di cohousing e dal

relativo diritto all'utilizzo dell'alloggio. Con tale atto, il nucleo familiare viene qualificato a tutti gli effetti come occupante senza titolo.

1. *Diffida e Ordinanza di Rilascio*

Il provvedimento di cui al comma 1 è notificato agli interessati e contiene una diffida a rilasciare l'alloggio libero da persone e cose entro un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni dalla notifica. In caso di inottemperanza alla diffida, il Dirigente competente emette Ordinanza di rilascio e sgombero coattivo dell'immobile.

2. *Efficacia di Titolo Esecutivo*

In conformità ai principi generali in materia di tutela dei beni pubblici, l'Ordinanza di rilascio di cui al comma 2 costituisce titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del Codice di Procedura Civile. L'efficacia di titolo esecutivo si estende nei confronti del nucleo familiare decaduto e di chiunque altro occupi l'alloggio a qualunque titolo.

3. *Esecuzione dello Sgombero*

L'esecuzione dello sgombero è curata dagli uffici comunali, per il tramite della Polizia Locale, che potrà richiedere, ove necessario, l'assistenza della Forza Pubblica. Le spese sostenute per l'esecuzione coattiva sono poste a carico degli occupanti inadempienti.

4. *Indennità di Occupazione*

Dalla data di notifica del provvedimento di decadenza e fino all'effettivo rilascio, il nucleo familiare è tenuto al pagamento di un'indennità di occupazione, pari al canone precedentemente corrisposto, maggiorato di una percentuale a titolo di penale definita dalla Giunta Comunale. Il pagamento di tale indennità non costituisce in alcun modo titolo legittimante alla detenzione dell'alloggio né sanatoria della posizione di occupante senza titolo.

5. *Opposizione*

Avverso l'ordinanza di rilascio e sgombero è ammessa opposizione dinanzi al Giudice Ordinario competente per territorio.

Art. 18

Gestione degli alloggi

La gestione degli alloggi di cui al presente regolamento è demandata alla Direzione Patrimonio, con oneri a carico della stessa; la Direzione Patrimonio potrà a sua volta avvalersi dell'ERAP, con cui è già stata stipulata apposita convenzione.

Art. 19

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione e sostituisce a tutti gli effetti il precedente.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione dell'entrata in vigore del presente Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente in contrasto o superate, in attesa della formale eventuale modifica del presente Regolamento.